

**PROVINCIA DI SAVONA****ATTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE****N. 1055 DEL 05/05/2023****SETTORE:** Gestione viabilità, edilizia ed ambiente**SERVIZIO:** Procedimenti Concertativi

CLASSIFICA 2.13.9 FASCICOLO N.12/2022

**OGGETTO:** COMUNE DI VADO LIGURE. ISTANZA DI VARIANTE SOSTANZIALE PER AMPLIAMENTO LATO EST DISCARICA IN LOCALITÀ BOSSARINO E CONTESTUALE RIESAME, AI SENSI DELL'ART. 29-OCTIES COMMA 3 LETTERA A) E COMMA 4 LETTERA D) DEL D.LGS. N. 152/06 E S.M.I PER ADEGUAMENTO AL D.LGS N. 36/2003 COME MODIFICATO DAL D.LGS N. 121/2020, DELL'A.I.A. DI CUI AL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR) RILASCIATO CON D.G.R. 124 DEL 11/05/2018. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA EX ART. 146 D.LGS. 42/2004. CONFERENZA DI SERVIZI. RICHIEDENTE: DITTA GREEN UP S.P.A.

**IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO****PREMESSO:**

1. che in data 24/08/2022 il Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente, Servizio Autorizzazioni Ambientali di questa Provincia, con nota prot. n. 33217 ha richiesto al Servizio Procedimenti Concertativi del Settore Direzione Generale di procedere con l'avvio del procedimento e la convocazione della Conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 e 14-ter della Legge 241/1990, relativamente all'istanza presentata a questa Provincia in data 01/06/2022, dalla ditta Green Up S.p.A., P.I. 04992110967, con sede legale a Milano, Via Giovanni Bensi, 12/3, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 22849, unitamente alla documentazione progettuale ed integrata con successiva nota assunta al prot. n. 57786 del 12/12/2022, volta ad ottenere la variante sostanziale per l'ampliamento lato Est della discarica Bossarino e il contestuale riesame, ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 lettera a) e comma 4 lettera d) del D.Lgs. n. 152/06 per adeguamento al D.lgs n. 36/2003 come modificato dal Dl.gs n. 121 del 3 settembre 2020, dell'A.I.A. in oggetto indicata;
2. che il Servizio Procedimenti Concertativi della Provincia di Savona, con nota prot. n. 38324 del 26/09/2022, ha convocato la Conferenza di Servizi istruttoria che si è svolta in data 04/10/2022 in via telematica, rendendo contestualmente disponibile la documentazione progettuale sul server della Provincia, e che il relativo verbale prot. n. 43422/2022 è stato trasmesso con nota prot. n. 43666 del 19/10/2022 a tutti gli enti e amministrazioni pubbliche interessati nonché al proponente, i cui contenuti si intendono richiamati nel presente provvedimento anche se non materialmente allegato allo stesso;
3. che il medesimo Servizio Procedimenti Concertativi, con nota prot. n. 2990 del 19/01/2023, ha convocato la Conferenza di Servizi decisoria che si è svolta in data 21/02/2023 come da relativo verbale prot. n. 21691 del 03/05/2023 i cui contenuti si intendono richiamati nel presente

provvedimento, unitamente a tutto quanto pervenuto nel corso del precedente procedimento, pur se non materialmente allegato allo stesso;

4. che la Provincia di Savona è l'ente competente in merito agli aspetti paesistico-ambientali e al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica relativamente all'intervento in oggetto indicato per quanto disposto dalla Legge Regionale 6 giugno 2014, n. 13 "*Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio*", dall'art. 28 della sopracitata L.R. 16/2008, nonché per quanto chiarito con nota della Regione Liguria prot. n. PG/2017/266180 acquisita in data 03/08/2017 al prot. n. 39235;

#### VISTI:

- l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- il vigente Statuto Provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;
- l'articolo 18 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina la funzione dirigenziale;
- gli articoli 22 e 23 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei dirigenti.

#### CONSIDERATO:

1. che il progetto autorizzato con PAUR rilasciato con DGR n. 124 del 11/05/2018, comprensivo di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 2173 del 09/05/2014, riguarda la discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Bossarino nell'entroterra del Comune di Vado Ligure;
2. che il predetto intervento denominato "*ampliamento lato est*", risultava organizzato nelle seguenti fasi di attuazione:
  - prima fase, detta "*lotto 1*": insistente sull'areale già oggetto di conferimento e consistente nella previsione di un ulteriore abbancamento di materiale in sovrapposizione alla discarica esistente con conseguente rimodellazione delle superfici e modifica dell'andamento della pista di servizio;
  - seconda fase, detta "*lotto 2*": comprende l'estensione dell'abbancamento sulla parte destra del corpo della discarica esistente con interessamento di un impluvio e conseguente realizzazione di una nuova regimazione delle acque superficiali;
3. che la variante in oggetto consiste in un incremento volumetrico sviluppato sul corpo della discarica esistente, legato ai maggiori scavi che sono stati eseguiti nel lotto1 per raggiungere il corpo rifiuti esistente e la creazione del fondo, in quanto durante le lavorazioni sono stati rilevati degli spessori dei terreni di copertura della discarica esistente superiori rispetto alle aspettative;
4. che, più nel dettaglio, la variante proposta prevede:
  - per quanto riguarda il lotto 1, in una modifica del layout di fondo e in alcune variazioni alla morfologia degli abbancamenti a cui corrisponde, a parità di abbancamento quote rifiuti, un ampliamento volumetrico di circa 40.000 mc;
  - per quanto riguarda il lotto 2, ai fini di raccordare il nuovo fondo di discarica realizzato nel lotto 1, un incremento dei volumi netti di rifiuti disponibili di circa 60.000 mc, per un totale complessivo di 99.680 mc,

- un incremento di volumetria rifiuti complessivo per le due fasi di attuazione pari a 1.219.980 mc, rispetto ai precedenti autorizzati pari a 1.120.300 mc con una conseguente modifica della viabilità principale per l'accesso all'ultima berma sommitale, con la creazione di un pianoro sommitale, lasciando invece invariata la perimetrazione dell'intervento autorizzato;

il tutto come meglio rappresentato negli elaborati progettuali, anche integrativi, depositati agli atti come in premessa indicato, con particolare riguardo ai seguenti:

- 030-241R01E01 Illustrativa (assunta al prot. n. 22849 del 01/06/2022);
- 030-241R07E01 Ripristino ambientale (assunta al prot. n. 22849 del 01/06/2022);
- 030-241R10E01 Relazione paesaggistica (assunta al prot. n. 22849 del 01/06/2022);

che si intendono richiamati nel presente provvedimento anche se non materialmente allegati allo stesso;

5. che, per quanto concerne le disposizioni contenute nel vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP), livello locale, l'area oggetto d'intervento risulta classificata come segue:

- per quanto riguarda l'Assetto Insediativo in zona ANI-MA (Aree Non Insediate – Regime normativo di Mantenimento);

- per quanto riguarda l'Assetto Vegetazionale, in zona PRT-TRZ-BAT (Prateria a regime normativo di Trasformazione in Bosco di Angiosperme Termofile);

- per quanto riguarda l'Assetto Geomorfológico: in zona MO-B (Modificabilità di tipo B)

6. che, sempre in relazione al vigente PTCP, l'intervento di che trattasi si sviluppa all'interno dell'Ambito Territoriale n. 44 "SAVONESE" nel quale i caratteri fondamentali del paesaggio sono determinati dall'ininterrotta successione di insediamenti costieri, focalizzata nelle strutture insediative marittimo-portuali ed industriali di Vado e nelle strutture residenziali e portuali di Savona. Si tratta ormai di un unico comparto urbano continuo ed integrato a scala metropolitana, e l'unicità dell'ambito è sottolineata anche dai caratteri peculiari della periferia agraria che mantiene connotazioni originarie e ben differenziate rispetto alle medie ed alte vallate in essa convergenti lungo le direttrici del Segno, del Quiliano, del Quazzola, del Lavanello e del Letimbro;

7. che, ancora in relazione al vigente PTCP, l'intervento di che trattasi è altresì assogettato alle Disposizioni speciali di cui al Titolo III Capo VI, sezione III "Discariche e Impianti di trattamento dei rifiuti", artt. 83 e 84 delle Norme di attuazione;

8. che, in relazione agli aspetti paesistico ambientali, l'area oggetto di intervento è sottoposta al vincolo paesistico ambientale in virtù dell'art. 142 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" in quanto la proposta progettuale è ricompresa all'interno di area boscata;

**TENUTO CONTO** che nel corso dell'istruttoria procedimentale è emerso:

9. che il progetto trasmesso in data 01/06/2022 e acquisito al prot. n. 22849 e le successive integrazioni che non modificano sostanzialmente il progetto medesimo, corrisponde a quello esaminato;

10. che, relativamente al progetto autorizzato con PAUR rilasciato con Decreto Dirigenziale n. 124 del 11/05/2018, la Regione

Liguria, Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile, con D.G.R. in data 28/12/2017 n. 1233 ha pronunciato la VIA positiva per l'ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi di che trattasi, i cui contenuti si intendono recepiti - per quanto applicabile al progetto di che trattasi - nel presente provvedimento anche se non materialmente allegato allo stesso;

11. che, per quanto concerne gli aspetti connessi con il vigente PTCP, la documentazione a corredo dell'istanza verifica la realizzazione dell'intervento anche sotto il profilo della consistenza dimensionale e della compatibilità con il contesto, con riguardo ai requisiti tipologici e funzionali che contraddistinguono la proposta progettuale di che trattasi;
12. che la documentazione depositata agli atti risulta esaustiva e, in particolare, risultano condivisibili i contenuti della Relazione Paesaggistica redatta ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005 in relazione ai beni paesaggistici soggetti a tutela;
13. che, relativamente agli aspetti paesistici, nel caso di specie l'Autorità amministrativa competente ad esprimersi sulla ridetta istanza risulta essere la Provincia per quanto disposto dall'art. 16 della L.R. 13/2014, dall' art. 28 comma 9, lettera b della L.R. 16/2008 e per quanto chiarito con nota della Regione Liguria prot. n. PG/2017/266180 acquisita in data 03/08/2017 al prot. n. 39235;
14. che in data 22/11/2022 il progetto in argomento è stato sottoposto all'esame della Commissione Locale del Paesaggio di questa Provincia, ai fini dell'espressione del parere di competenza, ai sensi del combinato disposto degli articoli 146 e 148 del D.Lgs. 42/2004, che si è espressa come di seguito integralmente riportato dal verbale prot. n. 54216/2022:

*“La Commissione del Paesaggio:*

- *esaminati gli elaborati tecnici del progetto relativo all'intervento proposto;*
- *visto il D. Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e sm.i.;*
- *considerato il regime di vincolo paesistico corrente ex artt. 136 e 142 del Codice;*
- *esaminata la relazione istruttoria che accompagna la pratica;*
- *preso atto dei chiarimenti forniti dall'istruttore responsabile del procedimento;*
- *viste le norme di PTCP ricorrenti nella zona interessata dall'intervento;*

#### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

*in relazione all'esecuzione dell'intervento in quanto le opere progettate, collocate in ambito già dedicato a discarica, appaiono per tipologia, forma e dimensione accettabili sotto il profilo paesaggistico, anche in considerazione della finalità dell'opera, la cui esigenza a valenza pubblica risulta sufficientemente contemperata con quella di salvaguardia del paesaggio. Si prescrive la presenza di dottore agronomo forestale in fase esecutiva soprattutto al momento dei ripristini ambientali e richiamando le prescrizioni del precedente parere, ovvero:*

- *“il riassetto vegetativo rappresentato nelle tavv. D27 e D28 sia attuato in sequenza secondo quanto indicato per ogni macrocella nel cronoprogramma e nella relativa rappresentazione grafica riportata nella Tav. D05;*

- *a valle dei riporti necessari per la realizzazione delle vasche e dei tornanti ad ovest del riporto sia prevista la piantumazione di specie arbustive ed arboree a parziale mascheramento delle discontinuità morfologiche”.*

15. che, in data 28/11/2022 con nota prot. n. 55287, il Servizio Procedimenti Concertativi della Provincia di Savona ha provveduto, ai sensi dell'art. 146, comma 7 del D.Lgs. 42/2004, a trasmettere alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Imperia e Savona il sopracitato parere della CLP come da verbale prot. n. 52242/2021 e la pertinente Relazione tecnica illustrativa;

16. che nei termini dettati dall'art. 146, comma 8 del D.Lgs. 42/2004 non sono pervenute comunicazioni da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Imperia e Savona.

**RITENUTO** che, sulla base delle risultanze istruttorie condotte dal competente Servizio Procedimenti Concertativi di questa Provincia, risulta possibile definire la decisione in ordine al procedimento amministrativo nei termini seguenti:

17. visto il parere espresso dalla Commissione Locale del Paesaggio di questa Provincia, in ordine agli aspetti paesaggistici, l'intervento in oggetto può considerarsi compatibile con i vincoli paesaggistici presenti nelle aree interessate ed ammissibile anche in relazione alle norme contenute nel del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, purchè vengano rispettate le prescrizioni sopra riportate espresse dalla Commissione Locale del Paesaggio di questa Provincia, nonché le prescrizioni - per quanto applicabile al progetto di che trattasi - già contenute nella Autorizzazione Paesaggistica relativa al progetto autorizzato ed espresse dalla Regione Liguria nell'ambito della predetta procedura di PAUR rilasciato con DGR n. 124 del 11/05/2018;

18. l'intervento in oggetto sia assentibile con la precisazione che la presente Autorizzazione paesaggistica è rilasciata esclusivamente ai fini ed agli effetti del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e che, pertanto, resta fermo l'obbligo dell'osservanza di tutte le altre disposizioni di legge, di regolamento o di strumentazione urbanistica, in vigore o applicabili in via di salvaguardia, per cui l'intervento stesso non potrà comunque essere legittimamente realizzato ove si ponga con esse in contrasto.

**TENUTO CONTO**, peraltro, che l'articolo 6, comma 1, lett. e) della Legge 07 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" stabilisce che l'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale;

**VISTI** nella fattispecie:

- la Legge 07 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.*" e, in particolare, l'art. 14 e segg. che individuano gli interventi per i quali sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo tramite Conferenza di servizi;

- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 "*Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42*";

- la Legge Regionale 6 giugno 2014, n. 13 "*Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio*";

- il Piano Territoriale di Coordinamento relativo all'assetto paesistico-ambientale della Liguria, approvato – ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della L.R. 22/08/1984 n. 39 e dell'art. 1 bis del D. L. n. 312/1985 come convertito in Legge 08/08/1985 n. 431 - con Deliberazione del Consiglio

Regionale n. 6 in data 26/02/1990, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Liguria n. 26, parte II, in data 26/04/1990;

- il Documento Congiunto Regione Liguria – Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici della Liguria per l'interpretazione e l'applicazione delle norme del PTCP dell'aprile 1999;

- il Decreto Legislativo 03 Aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e segnatamente l'art. 29-octies;

e ll. ss. mm. ed ii.

**ESERCITATO** il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000.

## RILASCIA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

alla ditta Green Up S.p.A., P.I. 04992110967, con sede legale a Milano, Via Giovanni Bensi, 12/3, per l'impianto per rifiuti non pericolosi ubicato in località Bossarino nel Comune di Vado Ligure per la realizzazione della modifica in oggetto indicata, relativamente agli aspetti paesistico-ambientali, alle condizioni e prescrizioni espresse dalla Commissione Locale del Paesaggio di questa Provincia come sopra integralmente riportate nonché le prescrizioni - per quanto applicabile al progetto di che trattasi - già contenute nella Autorizzazione Paesaggistica relativa al progetto autorizzato ed espresse dalla Regione Liguria nell'ambito della predetta procedura di PAUR rilasciato con DGR n. 124 del 11/05/2018, il tutto come rappresentato nei sopraccitati elaborati progettuali, anche integrativi, depositati agli atti come sopra individuati e con particolare riguardo ai seguenti:

- 030-241R01E01 Illustrativa (assunta al prot. n. 22849 del 01/06/2022);
- 030-241R07E01 Ripristino ambientale (assunta al prot. n. 22849 del 01/06/2022);
- 030-241R10E01 Relazione paesaggistica (assunta al prot. n. 22849 del 01/06/2022);

che si intendono richiamati nel presente provvedimento anche se non materialmente allegati allo stesso, fermo restando l'obbligo dell'osservanza di tutte le altre disposizioni di legge, di regolamento o di strumentazione pianificatoria, in vigore o applicabili in via di salvaguardia, per cui l'intervento stesso non potrà comunque essere legittimamente realizzato ove si ponga con esse in contrasto.

### **DÀ ATTO:**

5. che il Responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della L. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, è l'arch. Giorgia Vecchi;

6. che il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini ed agli effetti del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*”, in seno al procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e che, pertanto, resta fermo l'obbligo dell'osservanza di tutte le altre disposizioni di legge, di regolamento o di strumentazione urbanistica, in vigore o applicabili in via di salvaguardia, per cui l'intervento stesso non potrà comunque essere legittimamente realizzato ove si ponga con esse in contrasto;

7. che il presente atto acquisirà efficacia dalla data del Provvedimento dirigenziale di Autorizzazione Integrata Ambientale;

8. che, ai sensi dell'art. 146, comma 4 del D.Lgs. 42/2004 il presente provvedimento avrà validità per un periodo di cinque anni, scaduto il quale, l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposto a nuova autorizzazione. Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio di

efficacia dell'autorizzazione, possono essere conclusi entro e, non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

**DISPONE di:**

9. pubblicare il presente atto all'Albo on line della Provincia per quindici giorni consecutivi;
10. di incaricare il Servizio Procedimenti Concertativi per gli adempimenti conseguenti al rilascio della presente Autorizzazione paesaggistica.

**DÀ ATTO** altresì che:

- il presente atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del dirigente o suo delegato che ne attesta la regolarità amministrativa;
- contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla conoscenza/notificazione dell'atto stesso.

Il Dirigente  
Gareri Vincenzo